

R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 ⁽¹⁾

Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1924, n. 38 e convertito in legge con L. 17 aprile 1925, n. 473.

1. Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie.

2. Sono iscritti negli albi degli ordini e dei collegi coloro che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 ⁽²⁾, purché abbiano, in ogni caso, conseguito il titolo di cui all'art. 1° e superato l'esame di Stato che sia prescritto per la singola professione e siano inoltre forniti dei requisiti eventualmente richiesti dai regolamenti relativi a ciascuna professione, da emanarsi a termine dell'art. 3.

Coloro che hanno superato gli esami di abilitazione all'insegnamento elementare o alle professioni cui prepara l'istituto tecnico non sono tenuti a sostenere altro esame di Stato. Per l'esercizio della professione di insegnante di materie che si impartiscono nei regi istituti medi di istruzione valgono le norme di cui all'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e nella nota apposta alla tabella annessa al decreto medesimo.

⁽²⁾ Recava norme relative all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

3. Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti di ciascuna professione, alla composizione e al funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi, alla formazione e annuale revisione degli albi, alle impugnative contro i procedimenti disciplinari e tutte le altre per l'attuazione del presente decreto, saranno emanate con regolamento, su proposta del Ministro per la giustizia e dei Ministri interessati, udito il parere di commissioni di nove componenti, da nominarsi con decreto reale su proposta del Ministro per la giustizia d'accordo coi Ministri interessati.

Cinque di tali componenti, per ciascuna commissione, saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione negli albi del rispettivo ordine o collegio. Il regolamento per la singola professione potrà stabilire che il relativo albo sia costituito per ogni provincia ovvero sia nazionale.

4. Entro tre mesi dalla data di attuazione del presente decreto, che sarà fissata per ciascuna professione dal regolamento previsto dall'art. 3, nel capoluogo di ogni provincia il presidente della corte di appello o della sezione distaccata di corte di appello, o, nelle province dove non è sede di corte di appello, il presidente del tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, provvede alla formazione degli albi provvisori sulla base di quelli preesistenti.

Nel caso che l'albo relativo a una determinata professione sia nazionale, provvederà alla formazione dell'albo provvisorio il primo presidente della corte di appello di Roma.

5. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.